



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 5 del 10-02-2023

(I.E.)

Oggetto: Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

L'anno duemilaventitre del giorno dieci del mese di febbraio alle ore 20:15 e seguenti, il Consiglio Comunale si è riunito nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune di Menfi. Alla convocazione in seduta Ordinaria, tipo di convocazione Prima, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|---|
| LA PLACA SANTO | P | SBRIGATA MATTEO | P |
| ALONGI ANNA | A | MOSCHITTA CALOGERO | P |
| PELLEGRINO ANDREA | P | ARDIZZONE SANDRA | A |
| Clemente Vito Antonio | P | SUTERA FRANCESCA VALENTINA | P |
| ALCURI ANDREA | A | TARANTINO ANTONIA LUISA | P |
| Sanzone Rosa Letizia Maria | P | GAGLIANO LEONARDO | A |
| SANZONE FRANCESCA MANUELA | P | Giarraputo Calogero | P |
| MANGIARACINA DELIA | P | Ferraro Ignazio | P |

Si dà atto della sussistenza del numero legale, risultano presenti n. 12 e assenti n. 4.

Presiede **PELLEGRINO ANDREA**, in qualità di **Presidente**.

Partecipa il **Segretario Generale, Dott. Vincenzo Sanzo**. La seduta è **Pubblica**.

Nominati scrutatori i Signori:
SANZONE FRANCESCA MANUELA
MANGIARACINA DELIA
SBRIGATA MATTEO

Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

Seduta ordinaria di Consiglio Comunale del 10.02.2023

In continuazione di seduta, presenti n. Cons. 12 su 16, assenti: Alongi Anna, Alcuri, Ardizzone Sandra e Gagliano Leonardo.

Il Presidente passa all'esame del terzo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali".

Quindi dà la parola all'Ass. Di Carlo, il quale illustra la proposta.

Il Consigliere Sanzone Manuela riferisce del parere favorevole della commissione bilancio.

Esaurita la discussione sul punto, il Presidente del Consiglio, non essendovi interventi sulla proposta, la pone in votazione, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, con il seguente risultato:

Presenti e votanti: 12 (dodici)

assenti 4 (quattro): Alongi Anna, Alcuri, Ardizzone Sandra e Gagliano Leonardo

FAVOREVOLI: 12 (dodici) unanimità dei presenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali"

Con successiva votazione:

Presenti e votanti: 12 (dodici)

assenti 4 (Alongi Anna, Alcuri, Ardizzone Sandra e Gagliano Leonardo)

FAVOREVOLI: 12 (dodici) unanimità dei presenti

Ne viene dichiarata l'immediata esecutività.



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



CITTÀ DEL VINO

Allegato alla Delibera
C.C. n° 5 del 10-02-2023

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 60 del 24-11-2022

Oggetto: **Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali**

SETTORE PROPONENTE

SETTORE III - SERV. FINAN E TRIB.

D.ssa Minniti Daniela

Firma



SINDACO/ASSESSORE

VISTO IL SINDACO / L'ASSESSORE

Di Carlo Giuseppe

Firma

Oggetto: Approvazione Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Premesso che:

- la legge n. 160 del 2019 ha modificato la riscossione coattiva delle entrate comunali, introducendo, al comma 792, l'accertamento esecutivo, col quale si unificano in un unico provvedimento sia l'accertamento tributario che il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione di pagamento); le stesse modalità sono previste anche per le entrate di natura patrimoniale, fatta eccezione per le contravvenzioni al Codice della Strada;

Considerato che:

- occorre procedere all'approvazione di apposito regolamento, considerato che la normativa ha profondamente modificato le norme di riferimento, prima tra tutte quelle relative agli oneri della riscossione da porre a carico del debitore;
- il regolamento di cui si propone l'approvazione definisce in modo preciso, anche se sintetico, il processo di riscossione delle entrate comunali al fine di aumentarne il tasso di riscossione e di maggiormente responsabilizzare i soggetti deputati alle procedure di riscossione.

Visto:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- l'art. 1, comma 797 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che il Comune può regolamentare le condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando il vincolo di prevedere una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per i debiti di importi superiori a euro 6.000,01;
- l'art. 1, comma 804 della legge n. 160 del 2019 che prevede l'applicazione delle nuove disposizioni, ivi comprese quelle relative agli oneri da porre a carico dei debitori, anche alle ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, sicché le nuove disposizioni sono applicabili tanto agli atti di accertamento esecutivi tributari e patrimoniali emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- l'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000 il quale prevede che il termine di approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Dato atto che la delibera in oggetto sarà corredata dal parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, che costituirà **Allegato n. 2**;

PROPONE

- 1) di approvare l'allegato Regolamento Comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
- 3) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto.



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. ____ del _____

INDICE

| | |
|--|---|
| Articolo 1 - Oggetto | 3 |
| Articolo 2 - Recupero bonario | 3 |
| Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario | 4 |
| Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale | 4 |
| Articolo 5 - Riscossione coattiva | 5 |
| Articolo 6 - Interessi moratori | 5 |
| Articolo 7 - Costi di elaborazione e notifica | 6 |
| Articolo 8 - Rateizzazione | 6 |
| Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili | 8 |
| Articolo 10 - Ingiunzioni di pagamento | 8 |
| Articolo 11 - Disposizioni finali | 8 |

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 2 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.¹

¹ L'attività di accertamento tributario è notoriamente retta da termini propri, a differenza delle altre entrate comunali.

Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario²

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

² Articolo1, co.792-804 della legge di bilancio 2020, n.160 del 2019.

1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, di concerto con il Capo Settore, procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, di concerto con il Capo Settore, valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Menfi;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributari individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
6. La riscossione coattiva può essere effettuata per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa:
 - sia tramite Ingiunzione Fiscale, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se svolta in proprio dall'Ente o dallo stesso affidata ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b) D.Lgs 446/97;
 - sia tramite Ruolo, con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 per il tramite del Concessionario Nazionale della Riscossione²¹;
 - sia con altro titolo esecutivo idoneo previsto dalla legge

Articolo 6 - Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto

e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 8 -Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, di concerto con il Capo Settore, o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, di concerto con il Capo Settore, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, di concerto con il Capo Settore, può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, fermo restando il limite massimo di settantadue rate mensili, quando l'importo della rate:
 - a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza di rateazione;
 - b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidità di liquidità

differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.»

10. Per rateizzazioni superiori all'importo di € 5.000,00 il contribuente dovrà presentare idonea polizza fidejussoria escutibile a semplice richiesta dell'Ente.

Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 10 - Ingiunzioni di pagamento

Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 11- Disposizioni finali

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



COMUNE DI MENFI
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO

COLLEGIO DEI REVISORI

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 24/11/2022 recante “Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali “

Il Collegio dei Revisori dei Conti

VISTA la proposta di Consiglio Comunale n. 60 del 24/11/2022 recante “Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali “ , trasmessa al Collegio dei Revisori con nota pec del 05/12/2022;

PREMESSO che il D.L. 174/2012 a modifica dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000 introduce ulteriori compiti in capo all’Organo di Revisione prevedendo la formulazione di parere in merito a proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio, e di applicazione dei tributi locali;

PREMESSO che:

- l'art. 1 del D.L. 22.10.2016, n.193, e successive modifiche e integrazioni, ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”;

- l'art. 2, comma 2, del predetto D.L. n.193/2016 e s.m.i., stabilisce a che “A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”.

- l'art. 2 della legge regionale n.19/2005, nel recepire la riforma del servizio nazionale di riscossione, ha previsto l'applicabilità nell'ambito della Regione Siciliana delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 30.9.2005, n.248, convertito nella legge 2.12.2005, n.248;

ATTESO che il Comune di Menfi da anni effettua la riscossione coattiva delle proprie entrate (recupero coattivo di somme dovute, già richieste ai cittadini/contribuenti tramite la notifica di avvisi di accertamento o di inviti) tramite lo strumento del ruolo coattivo gestito da Agenzia delle Entrate-Riscossione Ex Serit s.p.a.;

Valutato che l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune all'ente di diritto pubblico previsto dall'art. 1 del D. L. 193/2016, come convertito e s.m. Agenzia delle Entrate – Riscossione, soggetto pubblico, a cui sono affidate dalla legge le funzioni pubbliche della riscossione, data la struttura normativa ed organizzativa esistente, ha fornito le garanzie di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui tale Ente è altresì assoggettato alla luce di quanto disciplinato dall'art. 1 del D. L. 193/2016 e ha consentito di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata, in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per le somme di minore entità, in prevalenza tra le entrate comunali, ma è stato caratterizzato da risultati assolutamente insufficienti in termini di aumento della propria capacità di autonomia finanziaria ;

Considerato che a tal riguardo, avendo posto in essere tutte le attività di propria competenza, la possibilità residuale per riscuotere i crediti di natura tributaria e non tributaria rimane l'ingiunzione fiscale, visto che l'iscrizione a ruolo (poichè non sostenuta da attività conseguenziali) sembrerebbe che non ha negli anni prodotto risultati soddisfacenti e anche il rapporto con l'ente di riscossione (Montepaschi serit, serit Sicilia, Riscossione Sicilia Equitalia- Agenzia Entrate- riscossione) non ha garantito né riscossioni adeguate e tanto meno non ha garantito all'Ente una efficace informazione sullo stato delle partite trasferite al concessionario;

DATO ATTO CHE l'art. 1 comma 4 del regolamento in approvazione del Consiglio Comunale in base al quale “La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni “;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la legge 160/2019;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso in data 05/12/2022, , dal Responsabile del Settore Economico –Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso in data 05/12/2022, dal Responsabile del Settore Economico –Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 24/11/2022 recante n. 59 del 24/11/2022 recante n. 60 del 24/11/2022 recante “Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali “

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con le firme apposte in modalità digitale

Il Collegio dei Revisori

Dott. Domenico Camarda, Presidente

Dott. Mario Cavallaro, Componente

Dott.ssa Rosa Leone, Componente

**PARERI EX ART. 53 L. 08/06/1990 N. 142 RECEPITA CON L. R. N. 48 DEL 11/12/1991 E
MODIFICATA CON LA L.R. 30/00**

Oggetto: Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

SETTORE/UFFICIO: SETTORE III - SERV. FINAN E TRIB

Menfi, li 24-11-2022



Il Responsabile dell'istruttoria

Minniti Daniela

Parere del Responsabile in merito alla REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole

favorevole

non dovuto (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata)

contrario per i seguenti motivi

N.B.: Provvedimento ritenuto senza riflessi contabili

Menfi, li 05.12.2022



Il Capo Settore/Sostituto

Minniti Daniela

Parere del Responsabile in merito alla REGOLARITA' CONTABILE attestante la Copertura Finanziaria

Impegno n° _____

Si esprime parere favorevole

favorevole

non dovuto (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata)

contrario per i seguenti motivi

Menfi, li 05.12.2022



Il Responsabile Servizi Finanziari/Sostituto

Minniti Daniela

Parere dei Revisori dei Conti

Si esprime parere favorevole

Menfi, li _____

I REVISORI DEI CONTI

Camarda Domenico _____

Cavallaro Mario _____

Leone Rosa _____

Allegato alle Delibere
C.C. n. 5 del 10-02-2023



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ufficio Presidenza del Consiglio

IV COMMISSIONE CONSILIARE

<< Attività Produttive e Bilancio - Programmazione Economica - Servizi a Rete >>

L'anno duemilaventitre, il giorno otto del mese di febbraio in Menfi, nella sede dell'intestato ufficio, alle ore 9:30 e seguenti, si è adunata, con appositi avvisi di convocazione prot. n. 0002846 del 07/02/2023, la suddetta IV Commissione, con la presenza dei sotto elencati Consiglieri sigg.:

- | | Presenti | Assenti |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) Sanzone Francesca Manuela Presidente | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2) Moschitta Calogero Vice Presidente | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) Clemente Vito Antonio Componente | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Sono altresì presenti:

Sono assenti: **Moschitta - Clemente.**

Verbalizza il Segretario della Commissione *Vito Sparacino*.

Ordine del Giorno

Come a margine riportato

Alle ore 10:00 entra il componente Clemente.

IL PRESIDENTE

Ore 10:00, constatata la presenza degli intervenuti dichiara valida la seduta ed invita i presenti alla trattazione dei punti di cui all'O.d.G.

LA COMMISSIONE

Inizia la trattazione del secondo punto all'O.d.G., avente per oggetto: "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate Comunali, seduta stante viene convocato il Capo Settore II "Servizi Finanziari - Tributarie - G.R.U." D.ssa D. Minniti per ulteriori chiarimenti, il quale illustra dettagliatamente la proposta di che trattasi;

Dopo ampio dibattito, decide ad unanimità dei presenti di esprimere parere favorevole sulla proposta di che trattasi.

Si passa al terzo punto all'O.d.G., avente per oggetto: "Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali", viene sentito il Capo Settore II "Servizi Finanziari - Tributarie - G.R.U." D.ssa D. Minniti per ulteriori chiarimenti, il quale illustra dettagliatamente la proposta di che trattasi.

Dopo ampio dibattito, decide ad unanimità dei presenti di esprimere parere favorevole sulla proposta di che trattasi.

Si passa al primo punto all'O.d.G., avente per oggetto: "Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58", viene sentito il Capo Settore II "Servizi Finanziari - Tributarie - G.R.U." D.ssa D. Minniti per ulteriori chiarimenti, il quale illustra dettagliatamente la proposta di che trattasi.

La Commissione decide di rinviare i lavori a domani mattina 09/02/2023 alle ore 9:30.

La seduta si scioglie alle ore 12:00.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Componente

Clemente Vito Antonio

Il Segretario verbalizzante Vito Sparacino

Il Presidente della Commissione

Sanzone Francesca Manuela



VERBALE
n. 07
del 08/02/2023

O.d.G.

1)- Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58;

2)- Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate Comunali;

3)- Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie patrimoniali;

4)- Varie ed eventuali.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Consigliere anziano
F.to LA PLACA SANTO

Il Presidente
F.to PELLEGRINO ANDREA

Il Segretario Generale
F.to Dott. Sanzo Vincenzo

Copia conforme all'originale (Art.18 del D.P.R.445/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Menfi, li _____

(_____)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 5° della L. 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i., si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito ufficiale di questo Comune dal **14-02-2023** al **01-03-2023** e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

Si attesta altresì, che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet di questo comune con decorrenza dal 14-02-2023, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.

Menfi, li _____

Il responsabile della pubblicazione all'albo on-line
Palmeri Giacomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal **14-02-2023** al **01-03-2023** all'Albo Pretorio on-line.

Certifico altresì, io sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'albo on-line, che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet di questo comune con decorrenza dal 14-02-2023, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.

Menfi, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Sanzo Vincenzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-02-2023

✓ Dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Il Segretario Generale
F.to Dott. Sanzo Vincenzo